

Credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (C/1). Istituito nuovo codice tributo utilizzabile dal 25 marzo 2020.

[L'articolo 65 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 \(cd. Decreto "Cura Italia"\)](#) ha concesso un **credito d'imposta** ai soggetti esercenti **attività d'impresa**, pari al 60 per cento dei canoni di locazione, relativi al mese di marzo 2020, di **negozi e botteghe** (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d'imposta è riservato agli esercenti **attività d'impresa**. Tale credito di imposta è concesso per l'anno **2020**.

Il credito **non spetta** alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

Si tratta di attività di commercio al dettaglio e servizi per la persona che non sono state sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all'esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 e che, dunque, hanno potuto proseguire la propria attività nel mese di marzo 2020.

In particolare, gli allegati 1 e 2 comprendono le seguenti attività:

- ipermercati;

- supermercati;
- discount di alimentari;
- minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
- commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- farmacie;
- commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

- commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- attività delle lavanderie industriali;
- altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Inoltre, il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**.

Dal punto di vista dell'operatività, con la [risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020](#), l'Agenzia delle entrate ha istituito il **codice "6914"**, denominato *"Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"*. Il codice, come segnala, l'Agenzia è operativo **dal 25 marzo 2020** e trova la sua collocazione nella sezione *"Erario"*, colonna *"importi a credito compensati"*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento, nella colonna *"importi a debito versati"*. Il campo *"anno di riferimento"* è valorizzato con **l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA"**.